

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

Capri, 12 febbraio '26

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Ufficio radio spettro

Direttore *Avv. Antonio Provenzano*
Responsabile del procedimento *Ing. Mauro Martino*
P.E.C. agcom@cert.agcom.it

e per conoscenza:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ministro *Adolfo Urso*

P.E.C. segreteria.ministro@mise.gov.it

Capo di Gabinetto *Federico Eichberg*

P.E.C. gabinetto@pec.mise.gov.it

Capo Ufficio Legislativo *Giulio Veltri*

email ufficio.legislativo@mise.gov.it

Capo Segreteria tecnica del Ministro *Marco Calabrò*

email segreteriatecnica.ministro@mise.gov.it

Direttore Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie *Eva Spina*

P.E.C. dip.digitale@pec.mimit.gov.it

Direttore Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione *Patrizia Catenacci*

P.E.C. dgtel@pec.mimit.gov.it

Dirigente Divisione IX. Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso *Giovanna Maglione*

P.E.C. dgtel.div09@pec.mimit.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministro *Giancarlo Giorgetti*

Capo Segreteria *Pamela Morassi*

P.E.C. caposegreteria.ministro@mef.gov.it

Capo di Gabinetto *Stefano Varone*

P.E.C. ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Capo Segreteria tecnica del Ministro *Anita Guelfi*

email segreteriatecnica.ministro@mef.gov.it

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Direzione generale per la concorrenza

Direzione comunicazioni

P.E.C. protocollo.agcm@pec.agcm.it

Commissione europea

Directorate Clean, Just and Competitive Transition

email cab-ribera-contact@ec.europa.eu, comp-market-information@ec.europa.eu, OIB-MAIL-SERVICES@ec.europa.eu, sean.mernagh@ec.europa.eu

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

Directorate Tech Sovereignty, Security and Democracy

email cab-virkkunen-contact@ec.europa.eu

Ridestinazione Mux 12 (consultazione seconda fase UHF)

Oggetto: consultazione pubblica sulla pianificazione e successiva assegnazione delle frequenze in banda UHF provenienti dalla ex rete nazionale televisiva n. 12 – delibera AGCOM n. 317/25/CONS.

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. (nel seguito solo “PDBST”), c.f. e P.IVA 06034861218, con sede legale a Capri (NA), Via Li Campi n. 15, PEC info@pec.bordiniestocchettiditorino.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, invia la presente in riferimento alla consultazione indetta con la delibera in oggetto.

PDBST è un operatore di rete televisiva per la diffusione in tecnica digitale via etere terrestre, **a tutt’oggi** autorizzato all’esercizio di tale attività in ambito nazionale e sempre **a tutt’oggi** apparentemente titolare di diritto d’uso generico di frequenze per l’esercizio di rete televisiva di seconda generazione in tecnica digitale via etere terrestre. PDBST è un cosiddetto operatore storico “monorete”.

È nata come *spin off* di Television Broadcasting System – TBS S.p.a. (editrice della storica emittente ex-analogica generalista nazionale “Retecapri”) in attuazione dell’obbligo di separazione societaria in capo ai soggetti che esercitavano in ambito nazionale le attività di fornitura di servizi di media audiovisivi (FSMA) e di operatore di rete (art. 27 della delibera AGCOM n. 435/01/CONS, vigente all’avvio del processo di definitiva conversione delle trasmissioni televisive dalla tecnica analogica al digitale terrestre; c.d. *switch off*).

Lo *switch off* è stato ultimato in Italia nel 2012. All’esito di esso sono stati assegnati diritti d’uso di frequenze per l’esercizio di reti televisive (c.d. Mux o multiplexer) in ambito nazionale ai seguenti soggetti:

- 3lettronica Industriale S.p.a., una rete;
- Elettronica Industriale S.p.a. (Gruppo Mediaset), cinque reti;
- Prima Tv S.p.a., una rete;
- Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l., una rete.
- Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., cinque reti;
- Rete A S.p.a. (oggi Persidera S.p.a.), due reti;
- Telecom Italia Media S.p.a. (oggi Persidera S.p.a.), tre reti;

per un totale di 18 Mux.

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

A queste reti, derivanti dalla conversione delle reti ex-analogiche, se ne sono poi aggiunte due: quella assegnata ad Europa Way S.r.l. all'esito di contenzioso con lo Stato Italiano, e quella assegnata a Cairo Network S.r.l. all'esito di procedura competitiva.

A tutti i soggetti in questione sono stati assegnati diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle relative reti, diritti di durata ventennale (v. art. 20, co. 1, e art. 16, co. 3, All. A, del. AGCOM n. 353/11/CONS), **e dunque con prima scadenza nel 2032**. Scadenza che, ad ogni evidenza, non è ancora arrivata.

Per quanto qui interessa, dunque, sino a giugno del 2022 la scrivente aveva la prospettiva di svolgimento della propria attività sino all'anno 2032, pur senza considerare la generale facoltà di rinnovo prevista dall'art. 16, comma 3, all. A, delibera AGCOM n. 353/11/CONS.

A dicembre 2017 la legge n. 205/2017 ha introdotto e disciplinato il processo di liberazione delle frequenze in banda 700 MHz da parte degli operatori di radiodiffusione televisiva, da realizzare entro il 30 giugno 2022 (art. 1, commi 1026-1034), in conseguenza della destinazione delle relative frequenze ai servizi di connettività a banda larga e ultra larga senza fili (5G) in attuazione della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.

Nell'ambito di tale processo, con la delibera n. 39/19/CONS l'Autorità ha ripianificato le reti destinate al servizio televisivo digitale terrestre, tenendo conto della notevole riduzione della dotazione spettrale disponibile in conseguenza della destinazione delle frequenze al 5G. IN particolare, ha pianificato 12 reti televisive nazionali, di cui 10 destinate alla conversione delle reti esistenti e due da assegnare mediante procedura competitiva (il relativo disciplinare è stato approvato con la delibera AGCOM n. 564/20/CONS).

La legge n. 205/2017 ha dettato le norme-quadro per l'adeguamento al nuovo quadro regolamentare dei diritti d'uso di frequenze già assegnati ad operatori nazionali (art. 1, comma 1031 e ss.). In particolare, ha previsto che i diritti d'uso di frequenze relative alle 20 reti nazionali esistenti sarebbero stati dapprima convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva nelle reti di nuova realizzazione, e che in un secondo momento tali diritti d'uso di capacità trasmissiva fossero nuovamente convertiti in diritti d'uso di frequenze relative alle nuove 12 reti nazionali pianificate dall'Autorità.

Con la delibera n. 129/19/CONS l'Autorità ha determinato i criteri di dettaglio per la conversione dei diritti d'uso esistenti in diritti d'uso di capacità trasmissiva, e per la successiva riconversione di questi ultimi in diritti d'uso delle nuove frequenze pianificate per il DBV-T2.

Considerato che la legge n. 205/2017 non prevedeva un fattore di conversione tra le reti DVB-T e quelle DVB-T2, l'AGCOM lo ha fissato nell'uno a 0,5: un diritto d'uso di un Mux DVB-T corrisponde a metà della capacità trasmissiva disponibile in una nuova rete DVB-T2 e, dunque, al 50% di un diritto d'uso di un Mux DVB-T2. In sintesi, a ogni rete esistente corrisponde il 50% di una rete di nuova generazione.

La delibera 129/09/CONS ha stabilito (art. 2) che i diritti d'uso di frequenze per l'esercizio delle nuove reti nazionali fossero rilasciati a: *“a) operatori di rete nazionali titolari singolarmente di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari di due diritti d'uso di*

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

capacità trasmissiva, equivalenti al 50% ciascuno della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2); b) operatori di rete nazionali titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari ciascuno di un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente al 50% della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2)".

In altre parole, chi deteneva diritti d'uso per più di una rete (*i.e.* Rai, Elettronica Industriale e Persidera, ciascuna titolare di cinque reti) avrebbe potuto abbinarli a due a due, ottenendo per ogni coppia un diritto d'uso per l'esercizio di una rete di nuova generazione.

Chi non deteneva diritti d'uso per più di una rete (*i.e.* la scrivente, Prima Tv, 3lettronica Industriale, Cairo Network ed Europa Way, ciascuna titolare di una rete DVB-T, ma in teoria anche Rai, Elettronica Industriale e Persidera per le mezze reti DVB-T residue) avrebbe dovuto concludere un accordo commerciale con altro soggetto, al fine di conseguire un diritto d'uso corrispondente a una rete di nuova generazione.

Rai, Elettronica Industriale e Persidera hanno abbinato quattro delle proprie cinque reti, ottenendo la conversione in due diritti d'uso di reti DVB-T2.

Prima Tv e 3lettronica Industriale hanno raggiunto un accordo per l'assegnazione di un diritto d'uso condiviso per una rete DVB-T2.

PDBST, Cairo Network ed Europa Way non hanno raggiunto accordi. E anche Rai, Elettronica Industriale e Persidera non hanno concluso accordi per l'abbinamento delle quinte reti esistenti da esse detenute.

Rimanevano così da abbinare sei mezzi diritti d'uso per tre reti di nuova generazione, rispetto ai quali il criterio dell'abbinamento su base volontaria non aveva funzionato. Due di queste tre reti, poi, facevano parte del c.d. "dividendo", vale a dire delle frequenze da assegnare attraverso procedura aperte e non discriminatorie.

Nella delibera 129 l'AGCOM ha però dettato un criterio subordinato per la soluzione del possibile stallo. Ha previsto che qualora la sollecitazione agli abbinamenti volontari non avesse prodotto un quadro completo di associazione tra i precedenti titolari di diritti d'uso di reti nazionali DVB-T, tale completamento sarebbe stato possibile: "*a) mediante l'aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa di cui all'articolo 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera a); b) mediante la stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera b)".*

All'esito della procedura onerosa richiamata al punto a) citato, i quattro lotti sono stati aggiudicati a Cairo Network, Elettronica Industriale, Persidera e Rai, che hanno così abbinato i mezzi Mux precedentemente detenuti senza concludere accordi con altri e potendo perciò continuare a esercire le proprie attività in modo totalmente indipendente.

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

È così rimasto solo il mancato abbinamento per PDBST ed Europa Way che, secondo la peculiarissima visione dell’Autorità espressa nella delibera 129/19/CONS, avrebbero dovuto superare un precedente mancato accordo con... *“un successivo accordo”*.

PDBST ed Europa Way non sono riuscite a raggiungere un’intesa per l’aggregazione dei propri mezzi diritti d’uso per mancanza di una reale volontà in tal senso da parte di Europa Way, che aveva dichiarato formalmente al Ministero e all’AGCOM sin dal settembre 2021 *“che non intende, per il momento, addivenire ad accordi di natura commerciale con altri operatori, in attesa della risoluzione del contenzioso promosso dalla stessa Società avverso, tra l’altro, le delibere Agcom nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché i conseguenti atti esecutivi del Ministero”* (pag. 4, ultimo “considerato”, del. AGCOM n. 407/21/CONS).

Per effetto delle aggregazioni e delle aggiudicazioni, le uniche risorse frequenziali non assegnate sono risultate quelle relative alla rete nazionale 12. Pertanto, stante *“la necessità di promuovere il completamento dell’intero processo di refarming del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre”* (punto 15 dell’All. A, del. AGCOM n. 407/21/CONS), il Ministero ha chiesto all’Autorità un’integrazione delle procedure previste alla delibera n. 129/20/CONS in modo da consentire l’assegnazione della rete n. 12 (nota prot. n. 139164 del 23 novembre 2021).

Con delibera n. 407/21/CONS l’Autorità ha avviato la consultazione pubblica concernente la procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre. In tale delibera l’Autorità ha ipotizzato il ricorso a una procedura selettiva riservata ai due operatori non ancora assegnatari di diritti d’uso di frequenze per le reti di nuova generazione (PDBST ed Europa Way), basata su articolati requisiti tecnici ed economico-finanziari esposti nel documento per la consultazione.

PDBST ha partecipato alla consultazione in questione, contestando *in toto* il provvedimento, presentando una nota scritta e venendo audita dall’Autorità.

In particolare, ha sollevato i seguenti punti:

- ha dichiarato di aver cercato di sottoscrivere accordi con tutti gli altri operatori di rete nazionali, ma di non aver trovato adeguata risposta alle proprie proposte senza propria colpa;
- ha chiesto che l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 si svolgesse in modo coerente e non discriminatorio rispetto a quanto avvenuto per gli altri operatori di rete, per i quali l’assegnazione non è stata subordinata alla dimostrazione di requisiti, e dunque senza ricorrere a procedure di gara, ma attraverso l’assegnazione diretta del titolo anche, se del caso, con la clausola dell’obbligo di accesso alla capacità trasmissiva all’altro soggetto;
- ha chiesto che, qualora fosse comunque stata disposta una procedura comparativa riservata, questa avrebbe dovuto essere basata sulle situazioni esistenti come condizione minima per la partecipazione e l’assegnazione, tenendo in considerazione requisiti quali l’attuale composizione delle reti dei due operatori interessati, l’esperienza maturata nella gestione delle reti, la consistenza del capitale sociale, secondo un modello già adottato nella procedura comparativa per l’assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre; ha ipotizzato altresì incrementi premiali dei punteggi per i requisiti *de minimis* di cui sopra in relazione al possibile impegno a futuri sviluppi di rete da validare mediante verifica della capacità

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

tecnica e finanziaria del concorrente ed a posteriori mediante obblighi di risultato e di rendiconto, affinché fossero disincentivati comportamenti opportunistici;

- ha chiesto di poter beneficiare di un meccanismo premiale in quanto soggetto basato nel Sud del Paese, per simmetria all'analogo meccanismo contemplato dalla disciplina di cui al D.P.R. n. 146/2017;
- ha lamentato che la rete nazionale oggetto di assegnazione fosse quella "ibrida", pianificata con frequenze in banda sia UHF che VHF, il che limita oggettivamente la possibilità di competere con gli altri operatori nazionali a causa dell'utilizzo di frequenze VHF che fanno aumentare i costi necessari alla realizzazione della rete e che impediscono la ricevibilità a parte degli utenti;
- ha evidenziato che la riserva di capacità del 50% a favore dell'altro concorrente non doveva usata in modo opportunistico o strumentale, al fine di ostacolare l'esercizio del multiplex, raccomandando la previsione di meccanismi che assicurassero la continuità dei pagamenti e modalità effettive di compartecipazione del riservatario al 50% dei costi di gestione, al fine di disincentivare comportamenti parassitari.

Nella delibera n. 65/22/CONS l'Autorità ha respinto tutte le richieste di PDBST ed ha confermato l'impostazione della procedura comparativa per come disposta nella delibera di avvio della consultazione pubblica.

In particolare e tra le altre cose ha disposto che *"La partecipazione può essere garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara"* (art. 4, comma 3, delibera AGCOM n. 65/22/CONS), ha introdotto una serie di articolati vincoli tecnici relativi allo sviluppo della rete ed ha stabilito che, nel caso in cui le frequenze del Mux 12 non fossero assegnate, l'Autorità avrebbe definito una successiva procedura di assegnazione (art. 10, comma 4, delibera AGCOM n. 65/22/CONS).

Tali clausole sono illegittime e sono state censurate da PDBST con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ad oggi in via di decisione.

L'allora MISE ha poi indetto la procedura riservata introdotta dall'Autorità, invitando i due soggetti riservatari con lettera del 25 maggio 2022.

In tale disciplinare il MISE ha sia riproposto illegittime disposizioni adottate dall'AGCOM, sia ampliato indebitamente i criteri di selezione, introducendo criteri aggiuntivi sproporzionati, irragionevoli e discriminatori in quanto non richiesti a nessun altro operatore esistente singolo o in intesa, quali:

- divieto di cessione del diritto d'uso per cinque anni dall'aggiudicazione (art. 3, comma 7, disciplinare);
- termine per la presentazione della domanda di soli 20 giorni dall'invito (art. 4, comma 1, disciplinare);
- obbligo di costituzione di un deposito cauzionale pari al 25% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico esclusivamente mediante fideiussione bancaria con firme autenticate (art. 4 comma 4, e art. 5 comma 1, disciplinare), senza

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

prevedere alcuna forma alternativa di costituzione della garanzia come invece era stato fatto per l'assegnazione delle frequenze locali.

PDBST ha partecipato alla procedura indetta dal MISE sulla base della disciplina adottata dall'AGCOM, sia pure senza acquiescenza. Con lettera del 28 giugno 2022 il Ministero ha inviato alla scrivente la propria determinazione di esclusione dalla procedura di assegnazione del Mux 12 nazionale per mancata costituzione e il mancato deposito della cauzione, nonostante PDBST abbia prodotto la lettera del proprio istituto di credito confermativa del fatto che i 20 giorni concessi dal Ministero non erano stati sufficienti a consentire il rilascio di una fideiussione.

Si evidenzia la particolare odiosità dei criteri introdotti dal MISE, che sono richiesti alle società che più di tutte negli anni sono state discriminate nell'assegnazione delle frequenze e sono notoriamente "piccoli operatori" neanche lontanamente paragonabili per volumi di affari e per numero e qualità delle reti agli altri operatori. PDBST ha inoltre un contenzioso in atto con il MISE in relazione all'abnorme entità dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze che le sono stati imposti negli anni e che hanno generato un debito milionario. Su queste basi è una beffa oltre che un onere sproporzionato e ingiustificato, che sia chiesto agli operatori più deboli del mercato di dimostrare solidità patrimoniale propria e del gruppo di appartenenza.

Il 29 giugno 2022 PDBST ha dovuto spegnere l'ultimo impianto della propria rete e sospendere l'attività di operatore di rete nazionale a tempo indeterminato. Ha perso totalmente la propria clientela senza alcuna prospettiva di tempestiva ripresa delle attività. Ciò, nonostante essa sia tuttora titolare di diritto d'uso, mai formalmente revocato, e che scadrà nell'anno 2032.

Successivamente è emerso che entrambi i partecipanti alla procedura riservata ne erano stati esclusi e che, pertanto, il Ministero ha sollecitato l'Autorità ad avviare le procedure per una nuova gara.

Il 20 ottobre 2022, l'Autorità ha avviato la "*Consultazione pubblica concernente la definizione della nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre*" con delibera n. 366/22/CONS. Anche in questo caso PDBST ha partecipato alla consultazione, contestando il provvedimento, presentando nota scritta e venendo audita dall'Autorità.

Nella delibera n. 25/23/CONS conclusiva della consultazione l'Autorità ha respinto le osservazioni di PDBST ed ha confermato l'avvio di una nuova procedura comparativa aperta per l'assegnazione del Mux 12. Ha altresì definitivamente precluso la possibilità per PDBST ed Europa Way di concludere un accordo per conseguire il diritto d'uso della rete n. 12.

Anche tale delibera è illegittima ed è stata impugnata con ricorso tuttora pendente dinanzi al TAR Lazio – Roma. Ad ogni modo, dall'8 febbraio 2023 (data di adozione della delibera AGCOM n. 25/23/CONS) ad oggi la procedura aperta per l'assegnazione del Mux 12 non è mai stata indetta dal Ministero, nonostante ciò fosse doveroso non solo in ragione dell'obbligo di attuazione della delibera dell'Autorità, ma anche sul piano dell'interesse pubblico posta la pacifica sussistenza di interesse di mercato per l'assegnazione della rete in questione.

Le reali ragioni dell'inerzia del Ministero sono state svelate dalle premesse della delibera AGCOM n. 22/25/CONS, che ha anticipato la delibera n. 54/25/CONS. Risulta infatti che il 12 novembre 2024 il Ministero abbia chiesto all'Autorità di distrarre frequenze oggi pianificate per il

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

Mux 12 verso la radiofonia digitale in ambito locale, in ragione del fatto che in alcuni bacini radiofonici locali la domanda di frequenze era superiore alla disponibilità, rendendo così necessario l'espletamento di selezioni comparative tra i consorzi che avevano manifestato interesse.

Dalla citata delibera risulta altresì che il 17 dicembre 2024, in risposta a sollecitazione specifica, il Ministero ha dovuto chiarire le ragioni per cui per due anni non ha ritenuto di adottare provvedimenti sulla rete n. 12, affermando che: *(i)* a suo avviso le undici reti nazionali in esercizio sono in grado di garantire la continuità dell'offerta televisiva preesistente e soddisfare le esigenze del mercato; e *(ii)* nel corso delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radiofoniche digitali locali è invece emersa la necessità di reperire risorse aggiuntive per soddisfare la relativa domanda di capacità trasmissiva da parte dei fornitori di servizi media radiofonici.

Quanto asserito dal Ministero non è plausibile né realistico. Basti pensare che, dopo la disattivazione forzosa della rete della scrivente, la società TBS (editrice della storica emittente ex-analogica generalista nazionale "Retecapri" e capogruppo di PDBST) ha dovuto temporaneamente sospendere le trasmissioni in quanto non ha trovato ospitalità per i propri canali autorizzati presso altri operatori di rete e, quando ha ottenuto di poter riprendere le trasmissioni per uno solo dei canali autorizzati, è stata sanzionata illegittimamente dal Ministero con revoca dell'autorizzazione poi annullata dal TAR Lazio – Roma. Tuttavia, in conseguenza del contenzioso connesso a tale vicenda il soggetto che aveva fornito capacità trasmissiva ha dichiarato di non voler essere più coinvolto ed ha rifiutato la ripresa del rapporto. Si richiama inoltre quanto esposto sopra circa le difficoltà oggettive di equilibrare il potere di mercato degli operatori di rete da parte degli FSMA indipendenti.

L'adozione delle delibere citate è stata anticipata da notizie di stampa, alla luce delle quali la scrivente si è premurata di presentare alle Amministrazioni le proprie rimostranze, in ragione del fatto che, mentre per un verso si susseguivano notizie circa la volontà della P.A. di impiegare per altri usi risorse destinate a Mux 12, dall'altra parte PDBST era stata costretta nel giugno 2022 a sospendere le trasmissioni senza previsione di ripresa e senza che le Amministrazioni avessero mai tenuto conto del fatto che essa è tuttora titolare di diritto d'uso di frequenze generiche mai revocato, ma mai neanche abbinato a risorse specifiche sebbene PDBST abbia costantemente confermato il proprio interesse al completamento del titolo.

Per tali ragioni, il 3 gennaio 2025, la scrivente ha diffidato le Amministrazioni interessate a:

- i. astenersi dal compiere qualsiasi iniziativa volta a impedire e/o a non rendere possibile a PDBST il riavvio della propria attività imprenditoriale;
- ii. porre in essere i doverosi atti d'ufficio secondo le rispettive attribuzioni per garantire a PDBST il riavvio della propria attività e l'effettivo impiego dell'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete nonché del diritto d'uso di frequenze da essa detenuti mediante assegnazione di diritti d'uso di frequenze televisive; ovvero a porre in essere i doverosi atti d'ufficio secondo le rispettive attribuzioni per riconoscere a PDBST il prescritto indennizzo economico previa adozione dei necessari provvedimenti di carattere legislativo e/o regolatorio in relazione al necessario impegno di spesa.

Il 21 gennaio 2025 è pervenuta a PDBST (ma anche all'AGCOM) nota ministeriale di riscontro alla detta diffida, nella quale il Ministero ha svolto affermazioni e assunto determinazioni gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente, peraltro usando toni apparentemente irritanti che, se

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

così fosse, non sarebbero confacenti al contenuto di atti amministrativi, tanto più quando il destinatario di essi è un'azienda storica che l'Amministrazione ha contribuito a sopprimere letteralmente, ma che dagli anni '70 ha operato nel mercato radiotelevisivo senza sostegno pubblico e nonostante la concorrenza di colossi anche di Stato protetti da norme più volte censurate in sedi nazionali e unionali.

Il Ministero ha affermato “*che la mancata conversione del diritto generico in un diritto specifico costituisce il frutto di circostanze fattuali cui la stessa PDBST ha dato causa*” e che “*la Premiata Ditta si è autodeterminata nella scelta di non partecipare alla procedura onerosa e non concludere alcun accordo commerciale con gli operatori posti in condizione analoga*”.

Ha imputato, in particolare, alla scrivente, di

- a) essersi astenuta dal partecipare alla prima procedura onerosa bandita dal Ministero (cd gara dei mezzi MUX).
- b) non aver concluso alcun accordo commerciale con gli operatori mono-rete titolari dell'ulteriore 0,5 necessario per l'attribuzione di una rete;
- c) aver tenuto comportamenti contrari ai principi di leale collaborazione con l'Amministrazione, dilatando indebitamente i tempi della procedura con una comunicazione in conseguenza della quale sarebbe stato ragionevole attendere la sottoscrizione di una intesa commerciale con la società Europa Way S.r.l.
- d) non aver validamente partecipato alla procedura riservata a Europa Way e PDBST prevista dalla delibera n. 65/22/CONS.

Il Ministero ha affermato inoltre che la scrivente non avrebbe collaborato “*in seno ai tentativi di assegnazione della rete 12 percorsi da questo Ufficio, tanto nella fase di contrattazione privatistica, quanto nella procedura di beauty contest*”.

Ha altresì affermato che, anche a prescindere da tali circostanze, la cessazione dell'attività di PDBST sarebbe stata in effetti causata dall'Autorità, che con l'adozione della delibera n. 25/23/CONS avrebbe impedito l'assegnazione di una frequenza.

Ha infine respinto la richiesta di abbinamento di frequenze al diritto d'uso generico di PDBST ovvero d'indennizzo in ragione del fatto che si verserebbe in situazione in cui il detto diritto d'uso, non revocato, sarebbe però “*inservibile per effetto di circostanze fattuali cui la stessa PDBST ha dato causa*”, applicando una categoria del tutto nuova e perfettamente sconosciuta al quadro legislativo e regolatorio di settore ed anche a quello dell'Ordinamento generale. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'affermazione niente affatto tecnico-giuridica considerata l'abnormità della qualificazione usata, tuttavia evidentemente connotata da una precisa volontà sottostante di comprimere i diritti della scrivente fino a farla completamente scomparire dal mercato, volontà apparentemente comune a tutti gli attori pubblici di questa rappresentazione, posto che PDBST non ha trovato ascolto né tutela in nessuna sede competente con l'eccezione, in cui si confida fiduciosamente, dell'Autorità giudiziaria nazionale e non adita con domande annullatorie e risarcitorie.

Le circostanze esposte si sono realizzate tutte prima del 22 gennaio 2025, vale a dire dell'avvio da parte dell'Autorità del procedimento per l'aggiornamento del quadro regolamentare ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la rete nazionale televisiva n. 12 con la delibera AGCOM n. 22/25/CONS. Tuttavia, l'Autorità non ha minimamente preso in considerazione

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

né il quadro generale relativo sia la pianificazione sia la riassegnazione delle frequenze televisive a seguito del *refarming* della banda 700 (*i.e.* i numerosi ricorsi pendenti in sede nazionale e unionale che rischiano di porre nel nulla il processo sin qui svolto) e ad essa ben noto, né il quadro particolare relativo all'assegnazione del Mux 12 (anche in questo caso connotato da plurimi contenziosi pendenti in sede nazionale e unionale anche per il risarcimento del danno) oltre che da una struttura concorrenziale ristretta e oligopolistica.

Nel documento presentato dal PDBST nella consultazione indetta per la ridestinazione di frequenze VHF alla radiofonia locale, la scrivente ha evidenziato – e tali osservazioni valgono *in toto* anche in riferimento alla delibera in oggetto – che l'Autorità ha avviato e sta portando avanti il progetto di ridestinazione delle frequenze del Mux 12 basandosi acriticamente su affermazioni del Ministero non supportate da qualsivoglia serio fondamento ed anzi contestate dagli *stakeholder*, non badando al fatto che, con l'iniziativa prospettata, unitamente al Ministero essa ha eliso qualsiasi possibilità di prosecuzione dell'attività di operatore di rete per PDBST ed Europa Way, eliminando dal mercato due soggetti monorete, a tutto vantaggio dei soggetti plurirete che hanno beneficiato storicamente quanto illegittimamente di misure di favore asseverate dalla stessa Autorità e mai realmente rimediate né pareggiate attraverso misure di riequilibrio uguali e contrarie.

Sebbene la precedente delibera di ridestinazione si riferisse alla radiofonia locale e la presente ad alcune sparute reti locali televisive, in realtà si è discusso e si discute di cancellare gli ultimi due operatori minori non riconducibili a grandi gruppi, restringendo ulteriormente un mercato caratterizzato da una struttura concorrenziale già estremamente concentrata e oligopolistica in cui **tre operatori multirete detengono già oggi il 27,27% ciascuno delle risorse e, dunque, l'81,81% aggregato.**

Le distorsioni causate da tale assetto del mercato sono accentuate dalle politiche commerciali dei due principali operatori multirete (RAI e Mediaset), che sono verticalmente integrati e impiegano le proprie reti esclusivamente per la diffusione di contenuti riconducibili al proprio gruppo imprenditoriale. Tali reti non rappresentano una componente reale dell'offerta di capacità trasmissiva in ambito nazionale in quanto non costituiscono un'alternativa reale né potenziale all'offerta degli altri operatori. Tenendo conto di tale restrizione dal lato dell'offerta lo squilibrio competitivo del mercato appare ancora più evidente, giacché in uno scenario di sei reti televisive nazionali realmente disponibili, la sola Persidera detiene il 60% delle risorse mentre gli altri due operatori hanno un ruolo commerciale del tutto marginale sebbene detengano una quota solo aritmeticamente non trascurabile.

A ciò si aggiunga che tutti gli operatori diversi da RAI si avvalgono del medesimo fornitore di servizi di gestione della rete (EI Towers) sia pure in diverse proporzioni, dall'acquisto di servizi di ospitalità a veri e propri *full service* che includono o hanno incluso persino la commercializzazione della capacità trasmissiva (il riferimento è a Cairo Network), creando una forma di vera e propria dipendenza, in diversi gradi, da EI Towers e dai suoi azionisti, vale a dire Mediaset e il fondo F2i, il quale fondo detiene a sua volta il 100% di Persidera. Le cointeressenze non finiscono qui: è noto che RAI, F2i e Mediaset sono al tavolo delle trattative per la fusione di Rai Way ed EI Towers. Ma per l'Autorità e le Autorità tutto questo non è importante.

Ciò spiega dunque l'elevatissimo livello dei prezzi della capacità trasmissiva nazionale, prezzi insostenibili per molti fornitori di contenuti indipendenti che sono stati costretti ad impiegare modalità tecniche al limite della legalità (e anche oltre stando a provvedimenti del MIMIT) per continuare a

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

trasmettere usando la tecnica dell'HBBTV, con il consenso e la complicità degli operatori di rete. È questo uno dei veri motivi per cui, apparentemente, la domanda di capacità trasmissiva è soddisfatta anche con soli 11 reti nazionali, circostanza questa non veritiera se si va a guardare la sostanza dei fenomeni sul mercato che evidentemente le Amministrazioni non vogliono vedere anche se il loro dovere sarebbe di vigilare.

A questo proposito, nel proprio documento presentato nella precedente consultazione sulla ridestinazione delle frequenze VHF pianificate per il Mux 12, la scrivente ha denunciato l'abuso della tecnica dell'HBBTV, diffusissima ormai in tutti i Multiplexer nazionali e locali, usata per limitare l'acquisto di banda in quanto spesso via etere viene trasmesso un semplice cartello fisso (il che costituisce violazione della delibera AGCOM n. 353/11/CONS) per il quale bastano poche centinaia di migliaia di bit, mentre il vero flusso audiovisivo viene trasmesso via internet e visto solo da coloro che possiedono un televisore o un *decoder* connesso, con evidente svantaggio sia per gli FSMA (che possono raggiungere un pubblico ridotto) sia per gli utenti (che non possono accedere facilmente e gratuitamente a tutta l'offerta audiovisiva disponibile), ma certamente con vantaggio degli operatori di rete e soprattutto di quelli integrati.

Casualmente (si fa per dire), subito dopo la presentazione di questa denuncia (il documento PDBST è del 14 aprile 2025), il 27 maggio 2025 l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sull'HBBTV, la quale ha confermato tutti i dubbi espressi dalla scrivente, al netto della ingenua ricognizione sulle potenzialità della tecnica in questione che, nella realtà, sono usate legittimamente solo da pochi *broadcaster* nazionali, posto che nella grandissima maggioranza dei casi l'HBBTV è pacificamente impiegato per eludere il regime autorizzatorio della fornitura di servizi di media audiovisivi e connessa attribuzione di LCN, oltre che per minimizzare l'uso della banda e pagare meno agli operatori di rete (che tuttavia applicano prezzi in proporzione più alti guadagnandoci di più). Ci si chiede se l'art. 26, comma 4, all. A, delibera n. 353/11/CONS (obbligo in capo agli operatori di rete di comunicazione preventiva all'Autorità dei contratti di fornitura di capacità) trovi e/o abbia trovato effettiva applicazione e, in caso affermativo, a cosa serva tale acquisizione se ad essa non segue alcun approfondimento in termini di vigilanza, per come richiesto dalla norma richiamata.

Ad ogni modo, le risultanze dell'indagine pubblicate con delibera n. 295/25/CONS hanno pienamente confermato la denuncia della scrivente. L'Autorità ha dato atto che *“Molti rispondenti hanno evidenziato che, in alcuni casi, lo standard HbbTV viene utilizzato per attivare lo streaming di servizi lineari posizionati nella lista LCN del digitale terrestre anche in assenza di titolo abilitativo.”* (pag. 12, inizio punto 3.4). Ha inoltre preso atto della posizione di rispondenti i quali hanno riferito *“che alcuni operatori utilizzano lo standard HbbTV per attivare lo streaming di servizi lineari arbitrari, posizionandoli nelle liste LCN accessibili agli utenti, anche senza titoli abilitativi. Il rispondente suggerisce che l'uso corretto dello standard HbbTV, in linea con la normativa vigente, dovrebbe consentire agli editori di utilizzare solo le posizioni LCN assegnate per i simulcast dei propri servizi broadcast. Questo eviterebbe che alcuni editori possano cedere una delle proprie posizioni LCN a loro assegnate per veicolare l'accesso ai servizi di altri operatori privi degli adeguati titoli abilitativi”* (pag. 13, primo periodo). In un passaggio vi è altresì conferma di quanto prospettato da PDBST circa il fatto che l'HBBTV viene usato per trasmettere via etere un semplice cartello fisso (pag. 14, seconda parte ultimo periodo), in violazione della delibera AGCOM n. 353/11/CONS.

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

Eppure, nonostante tali esplicite ammissioni di illegalità, ad oggi nulla è cambiato nell'etere. I vigilanti assistono alle confessioni dei rei e rimangono inerti, salvo l'ingenua quanto autoassolutoria affermazione secondo la quale *“esistono fenomeni di utilizzo dello standard HbbTV per la fornitura di contenuti e/o palinsesti sul DTT che richiedono una riflessione circa la loro compatibilità con il quadro normativo e regolamentare vigente”*.

Ma nel frattempo, nessuna “riflessione” nel condannare ingiustamente a morte PDBST, che non è colpevole di nulla.

In questo quadro di illegalità generalizzate e non viste da chi non vuol vedere si penalizza chi, come la scrivente, ha sino ad oggi fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per pervenire alla conversione del proprio diritto d'uso e continuare a operare. Ha coltivato tutte le possibili ipotesi di accordo con altri operatori di rete in tutte le possibili sedi, ma ha trovato chiuse tutte le strade, sia quelle del percorso negoziale come esposto qui appresso, ma anche e soprattutto – e si sottolinea con enorme disapprovazione – quelle dell'intervento risolutore delle Pubbliche Amministrazioni, che si sono rifiutate di intervenire per la soluzione della questione sia in via di *moral suasion* a cui si è invece ampiamente ricorso in altri contesti come ben noto a AGCOM e a al MIMIT, sia in sede di composizione delle controversie nonostante ciò fosse espressamente imposto dalla pertinente disciplina di settore, per poi addossare le colpe della situazione alle parti private o, al più, rintuzzarle l'una l'altra tra Ministero e Autorità.

Contatti con la RAI non hanno dato esito. È presumibile che essa avesse in animo sin dal principio di partecipare alla procedura competitiva di assegnazione della ulteriore capacità trasmissiva nazionale per conseguire l'assegnazione di sole reti gestibili in modo indipendente (cosa che è poi avvenuta).

Mediaset ha fatto sapere di non essere interessato ad accordi, bensì a partecipare alla procedura competitiva di assegnazione della ulteriore capacità trasmissiva nazionale (cosa che è poi avvenuta).

Persidera non ha accettato affatto il contatto. Ma anche in questo caso è presumibile che essa avesse in animo sin dal principio di partecipare alla procedura competitiva di assegnazione della ulteriore capacità trasmissiva nazionale per conseguire l'assegnazione di sole reti gestibili in modo indipendente anche avvalendosi di prerogative individuali per l'acquisizione del lotto riservato (cosa che è poi avvenuta).

Contatti con Prima Tv non hanno condotto a un esito positivo. L'operatore ha concluso un accordo con 3lettronica Industriale, che invece non è stata un interlocutore possibile.

Cairo Network ha fatto sapere di non essere interessato ad accordi, bensì a coltivare il contenzioso contro l'Amministrazione, ed ha poi partecipato alla procedura competitiva di assegnazione della ulteriore capacità trasmissiva nazionale conseguendo l'aggiudicazione di un lotto e quindi una rete intera gestibile in modo indipendente.

Dopo una prima chiusura totale comunicata anche alle Amministrazioni, Europa Way ha accettato di intavolare discussioni nella primavera del 2022, alla vigilia del *beauty contest* riservato. Ha proposto una sola possibile scelta: PDBST avrebbe dovuto rinunciare alla conversione della propria rete favorendo l'assegnazione del Mux 12 in esclusiva a Europa Way, la quale ultima avrebbe fornito a PDBST una quantità determinata di capacità trasmissiva (pari a circa il 10% di quella disponibile) per un tempo prestabilito e corrisposto una cifra simbolica quale corrispettivo della detta

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

rinuncia. Garanti e motori dell'operazione sarebbero stati EI Towers sul piano tecnico, e una società del noto Gruppo Sciscione sul piano finanziario (entrambi questi soggetti hanno preso parte alle discussioni svolte). Nonostante le condizioni prospettate fossero a dir poco vessatorie, PDBST le ha prese in seria considerazione pur di non essere costretta a cessare l'attività. Tuttavia, la discussione si è bloccata perché Europa Way non ha accettato di fornire a PDBST alcuna garanzia per l'adempimento dei suoi obblighi e perché gli stessi *sponsor* che avevano promosso l'operazione (EI Towers per la realizzazione e gestione della rete e il Gruppo Sciscione per la commercializzazione della capacità come già viene fatto con Persidera e Prima Tv) non hanno inteso confermare formalmente i propri impegni.

A fronte di tale complessa situazione, è veramente inspiegabile che l'Autorità abbia anche solo pensato di avviare il procedimento in oggetto così come quello precedente riguardante le frequenze VHF. Tanto più alla luce del fatto che è davvero inspiegabile la contraddizione tra la asserita volontà di pianificare nuove reti locali in regioni e province minori per motivi di uso efficiente delle risorse, mentre dall'altra risorse VHF sono state "parcheeggiate" per fare contenti e non creare problemi ai consorzi radiofonici locali esistenti e per le risorse UHF si pone persino il concreto dubbio di una possibile carenza di domanda, tanto da ipotizzare l'espansione del novero dei possibili partecipanti rispetto alle precedenti assegnazioni.

In sintesi, concludendo, è un fatto che la scrivente avrebbe dovuto essere assegnataria del diritto d'uso del Mux 12, in via esclusiva o, in subordine, concorrente con Europa Way, senza necessità di partecipare ad alcuna selezione e senza necessità di dare dimostrazione e/o prova del possesso di alcun requisito.

In subordine, avrebbe dovuto beneficiare di misure in materia di accesso rispetto alla metà della capacità trasmissiva di una rete, al fine poter proseguire la propria attività con modalità di acquisto all'ingrosso per rivendita.

In estremo subordine, avrebbe dovuto essere destinataria di un indennizzo in conseguenza della revoca anticipata del proprio diritto d'uso rispetto alla scadenza di esso per come previsto espressamente da norme di legge che per le Amministrazioni è come se non esistessero.

Ha dell'incredibile, a questo proposito, che nel documento per la consultazione sulla ridestinazione di frequenze VHF al DAB, l'Autorità abbia persino formulato l'"auspicio" che il Ministero promuovesse un'ipotetica "migrazione" dalla radio analogica alla radio digitale attraverso incentivi o meccanismi premianti per il rilascio dei diritti d'uso (punto 40 della delibera n. 54/25/CONS). Anche senza voler commentare l'evidente approssimazione dell'approccio (non si vede come sia possibile ipotizzare che contenuti FM possano abbandonare l'analogico per "migrare" sul DAB che ad oggi non fornisce alcun ricavo alle emittenti, né si comprende l'applicazione del concetto di "diritto d'uso" a frequenze analogiche), è francamente avvilente osservare che l'Autorità, scavalcando persino le proprie competenze (lo riconosce essa stessa al punto 42 stessa delibera), si sia scomodata a rivolgere al Governo tali auspici in assenza di copertura legislativa a favore di qualche piccola radio locale il cui spegnimento non contribuirà mai al risanamento dell'etere radiofonico analogico e, invece, ometta del tutto di applicare analoga "benevolenza" verso PDBST – evidentemente ritenuta meritevole di estinzione senza condizioni – nonostante nel caso della scrivente sia invece proprio la legge ad imporre la conversione del titolo e la continuazione dell'attività oppure, in estremo subordine, il riconoscimento di un congruo indennizzo.

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

Via Li Campi, 15 – 80073 Capri (NA)

P.IVA 06034861218

P.E.C. info@pec.bordiniestocchettiditorino.it

Per tali ragioni PDBST è stata costretta suo malgrado ad attivare un contenzioso di proporzioni enormi verso entrambe le Amministrazioni coinvolte (AGCOM e MIMIT) e che include domande risarcitorie, ancora in corso e presumibilmente in via di definizione per la fine del corrente anno, confidando di ottenere giustizia nelle aule dei tribunali, nazionali e non.

Anche questo profilo offre tuttavia interessanti spunti di riflessione in relazione a palesi disparità di trattamento. Nel caso di PDBST, infatti, si è esposto sopra come nessuna Amministrazione abbia mai assecondato alcuna richiesta della scrivente, che fosse di assegnazione temporanea di frequenze, di assegnazione condivisa con l'altro operatore monorete, di risoluzione di controversia e così di seguito, come detto costringendo PDBST ad avviare numerosi ed onerosi contenziosi. Quando si è invece trattato della rete DAB di Rai, della cui assegnazione la Concessionaria pubblica non era contenta ed aveva avviato contenziosi, le Amministrazioni hanno rilasciato pareri e adottato provvedimenti *ad hoc* per sbloccare e assegnare risorse frequenziali persino non destinate alla radiofonia nazionale (v. parere AGCOM acquisito dal Ministero con prot. n. 18303 del 10 ottobre 2024, e provv. MIMIT prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0041696.12-11-2025), barattando tale assegnazione con la rinuncia a un ricorso.

Com'è evidente, due pesi e due misure senza giustificazione apparente.

Pertanto, PDBST non condivide e contesta *in toto* il contenuto della delibera in oggetto, manifestando la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di ridestinazione ad altri servizi delle frequenze del Mux 12 e dichiarando di avere tuttora interesse all'assegnazione delle frequenze della rete televisiva n. 12 a completamento del proprio diritto d'uso generico e riprendere la propria attività.

Il referente per eventuali successive comunicazioni è il Dott. Antonello Cimino, tel. 081 30 11 20, cell. 35 30808884, e-mail legale@capri.tv

in riferimento all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti approvato con delibera AGCOM n. 383/17/CONS, il presente documento non contiene parti da sottrarre all'accesso e alla pubblicazione.

La presentazione del presente documento è effettuata con ogni più ampia riserva e non comporta acquiescenza agli atti delle PP.AA. in indirizzo.

Cortesi saluti.

Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.

il legale
no tempo
nuovo recupero